

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

COMMISSIONI 5^a e 9^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente della
9^a Commissione permanente MICOLINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove disposizioni per le aree montane»
(1169)

«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110), d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199), d'iniziativa del senatore Carpenedo;

«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637), d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di

montagna del Mezzogiorno» (996), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046), d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE Pag. 2, 5
CARPENEDO (DC), relatore alle Commissioni riunite 2

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove disposizioni per le aree montane» (1169)

«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110), d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199), d'iniziativa del senatore Carpenedo;

«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637), d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046), d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori
(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 110, 199, 637, 996, 1046 e 1169.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Poichè nel frattempo è stato presentato sulla medesima materia il disegno di legge: «Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane», d'iniziativa dei senatori Galdelli, Icardi, Sartori, Meriggi, Dionisi, Boffardi, Condarcuri, Cossutta, Crocetta, Fagni, Giollo, Grassani, Libertini, Lopez, Manna, Marchetti, Parisi Vittorio, Piccolo, Salvato e Vinci, propongo che esso sia esaminato congiuntamente agli altri provvedimenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Invito il senatore Carpenedo ad integrare la relazione precedentemente svolta sul solo disegno di legge governativo.

CARPENEDO, relatore alle Commissioni riunite. Signor Presidente, il disegno di legge n. 110, di cui è primo firmatario il senatore Carlotto, dei tre obiettivi che si perseguono nei provvedimenti in favore della montagna, ossia assicurare le stesse occasioni di lavoro e di reddito nei territori montani rispetto al resto del paese, garantire gli stessi servizi e recuperare la cultura propria degli insediamenti in aree a bassa densità di popolazione, privilegia sicuramente il primo. L'esperienza dei passati decenni in materia di interventi finalizzati a risolvere i problemi della montagna induce infatti a ritenere che la componente principale, per

ancorare la popolazione alle zone depresse e svantaggiate, sia quella di assicurare un reddito alle popolazioni locali equamente comparabile con quello realizzato nelle aree più sviluppate del territorio nazionale.

L'ambito di applicazione del provvedimento comprende i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Il disegno di legge prevede una serie di agevolazioni di tipo creditizio, che si affiancano alle agevolazioni tributarie già vigenti per iniziative poste in essere prima del 31 dicembre 1985 nei territori depressi del Centro-Nord. Tali agevolazioni consistono nell'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) per le imprese artigiane e per le piccole e medie imprese industriali, turistiche e commerciali.

Il provvedimento stabilisce altresì la riduzione delle aliquote contributive; consente ai coltivatori diretti di incrementare il proprio reddito con prestazioni a tempo parziale alla dipendenza di imprese operanti nelle zone montane dell'intero territorio nazionale; prevede la possibilità, da parte di imprenditori agricoli residenti nelle zone montane dell'intero territorio nazionale, di effettuare lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio; predispone il censimento delle aziende agricole esistenti nei comuni montani, nonché l'istituzione di un apposito albo delle aziende montane valide; mira infine a favorire la ricomposizione fondiaria delle aziende agricole, in particolare esentando dall'INVIM i proprietari di immobili, anche se non imprenditori agricoli, per incoraggiarli a cedere le loro proprietà.

Il disegno di legge n. 637, a firma del senatore Franchi e di altri senatori, è quello più strettamente legato al testo elaborato dal comitato presieduto dal professor Barberis. L'ispirazione di fondo che lo caratterizza è che soltanto la concatenazione tra la dotazione finanziaria di un fondo speciale per la montagna, un quadro di programmazione regionale e un piano di sviluppo della comunità montana possa costituire una valida rete di confluenza degli interessi progettuali ed economici del settore pubblico e di quello privato per la montagna.

Rispetto al testo elaborato dal comitato presieduto dal professor Barberis il provvedimento contiene delle integrazioni e delle differenziazioni. In particolare, negli articoli 1 e 5, in coerenza con la legge n. 142 del 1990, si considera il comune come ente primario di governo e la strumentazione urbanistico-territoriale regionale, infraregionale e locale come indicativa dei raccordi progettuali e finanziari. La comunità montana viene conseguentemente concepita come ente attuatore della politica della montagna e come istituzione strumentale specializzata di supporto all'opera di governo del comune. Si fa conto inoltre positivamente sulle diversità territoriali, sulle articolate esperienze amministrative e di partecipazione sociale, fidando su un uso dell'apporto pubblico tramite selezionati progetti di sviluppo imperniati sulle risorse endogene in un rapporto stimolatore pubblico-privato.

All'articolo 7 si presta una particolare attenzione al ruolo dell'azienda agricola e al piano di sviluppo aziendale, mentre all'articolo 8 si pone l'accento sul recupero dei centri e nuclei storici e dei caseggiati rurali di particolare pregio. All'articolo 15, si assegna un ruolo più adeguato alla dotazione dei servizi a rete.

Il terzo provvedimento, il disegno di legge n. 996, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori, ha lo scopo dichiarato di rilanciare

la normativa sullo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno, nonché le attività dell'intervento straordinario di cui alla succitata legge sulla montagna del 3 dicembre 1971, n. 1102. Anche in questo caso il motivo ispiratore muove dalla constatazione che l'esperienza di vent'anni di incentivi per il Mezzogiorno indica una carenza di attenzione verso le aree interne ed una accentuazione degli investimenti verso le aree più popolate e meglio organizzate politicamente e socialmente. Pertanto, il disegno di legge prevede un'iniziativa rivolta ad assicurare un quadro di interventi predeterminato in modo da attivare processi e articolazioni comuni sui territori interni e di montagna.

L'articolato si compone di tre parti. La prima riconferma l'interesse nazionale a sviluppare le aree interne del Sud, assicurando la presenza sul territorio di una congrua parte di popolazione; la seconda seleziona le politiche produttive e di infrastrutturazione; la terza individua le politiche di sostegno alle attività economiche e ai redditi delle famiglie residenti.

Il disegno di legge n. 1046, d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga, si ispira ai concetti di tutela ambientale e di sviluppo compatibile; concetto quest'ultimo che riecheggia continuamente nelle discussioni che si fanno, a livello europeo, sui problemi della montagna. Il provvedimento considera necessario ed urgente per la montagna un approccio nuovo, unitario, attraverso lo studio sistematico, coordinato e interdisciplinare di tutti gli elementi, le condizioni e le situazioni che, direttamente o indirettamente, vi ineriscono. Si ritiene altresì che l'impianto in esso previsto, che assicura il momento unico per governare, risponda all'esigenza dello sviluppo e della tutela ambientale delle aree montane.

L'articolato è suddiviso in quattro capi. Il capo I prevede gli ambiti della legge e individua le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; il capo II individua i settori di intervento; il capo III individua i soggetti legittimati ad operare per la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, turistica, culturale, sociale ed economica dei territori montani, prevedendo la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato per la tutela e lo sviluppo di tali territori. Il comitato ha compiti di definizione degli indirizzi, di approvazione dei programmi poliennali dei piani annuali di attuazione e di controllo sugli interventi di risanamento. Il motore di questa proposta è il Segretariato generale, supportato dal comitato tecnico-scientifico, cui spetta la redazione del programma poliennale di interventi e dei piani annuali. Il capo IV contiene norme transitorie e finali.

Il penultimo disegno di legge, da me presentato, è complementare, dal punto di vista geografico, a quello del collega Coviello. Infatti, come quel provvedimento si rivolgeva alle aree interne e montane del Centro-Sud, il mio si riferisce all'arco alpino e tende a recuperare una posta, sempre presente in tutte le leggi finanziarie, dal 1987 al 1991, sotto la voce «Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino».

L'ultimo disegno di legge, che è stato presentato dopo che abbiamo iniziato l'esame dei suddetti provvedimenti e di cui è primo firmatario il senatore Galdelli, muove dalla convinzione che i territori montani non debbano essere fatti oggetto di semplici norme di favore, intese a

«premiare» chi vi abita, ma di organici interventi promozionali. Si sostiene inoltre che solo le regioni possano avere una conoscenza adeguata di una realtà così complessa e variegata, qual è quella della montagna. Il disegno di legge quindi si limita ad individuare una serie di finalità ritenute meritevoli di essere perseguite, rimettendo alla programmazione regionale la più esatta individuazione dei progetti finalizzati che dovranno essere finanziati.

Norme particolari affrontano alcuni problemi specifici della realtà montana. L'articolo 4, ad esempio, riguarda le organizzazioni montane tradizionali, proprietarie di beni agro-silvo-pastorali, già in parte disciplinate da leggi speciali. L'articolo 5 prevede norme particolari per la conservazione dell'integrità delle aziende agricole. L'articolo 6 stabilisce che, nei territori montani, gli uffici degli enti locali siano di regola delegati a svolgere le funzioni proprie di uffici statali non presenti *in loco*. L'articolo 7 concerne la tutela del patrimonio forestale. L'articolo 8 prevede infine la possibilità di deroghe alle famigerate norme sulla consistenza numerica minima degli istituti scolastici e delle singole classi.

Signor Presidente, con ciò ho terminato la mia sintetica illustrazione dei disegni di legge che accompagnano il testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione.

Comunico che, dai contatti avuti con i rappresentanti dei singoli Gruppi, emerge la volontà unanime della formazione di un Comitato ristretto per l'esame preliminare dei testi e la definizione di quello di riferimento. A tal fine, invito i Gruppi ad indicare ciascuno due rappresentanti; il relatore coordinerà i lavori in sede ristretta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.TSA MARISA NUDDA

